

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Nozione - Situazione di
svantaggio economico o di povertà estrema - Esclusione - L.r. Emilia
Romagna n. 14 del 2015 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che
legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5,
comma 6, l. n. 286 del 1998 non comprende quella di svantaggio
economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è
ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini
stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio,
l'insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, non assumendo
rilievo il diverso significato attribuito alla nozione di
vulnerabilità dalla l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015, che tiene
conto anche di situazioni di fragilità economica e lavorativa, ma al
solo fine di individuare i presupposti per l'erogazione di prestazioni
assistenziali e non di regolare i requisiti per il rilascio del
menzionato permesso di soggiorno.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24904 del 06/11/2020 (Rv.
659768 - 01)

corte

cassazione

24904

2020